



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di TORINO**

Prot. 2807/2017/SP

Torino, 4 agosto 2017

**NUOVA CIRCOLARE IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELLE  
ISCRIZIONI SUL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO  
(EX ART. 335 CPP)**

**DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE  
INOLTRATE PER VIA TELEMATICA**

Il Procuratore della Repubblica

Sentite la Dirigente Amministrativa dell'Ufficio e la Funzionaria responsabile del Casellario e dell' Ufficio Informazioni Registri Penali e Permessi di colloquio;

rilevato che, per quanto riguarda le comunicazioni e le relative richieste, anche per via telematica, delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato ex art. 335 cpp., le quattro circolari interne che disciplinano il settore risalgono a vari anni fa (rispettivamente n. 762/2000/S.P. del 24 ottobre 2000, n. 004/1.1/2005/ Int. del 7 maggio 2005 e n. 6/2013/Uff. Pers. del 12 aprile 2013, nonché circolare del 2 aprile 2013 sulle informazioni ai legali di compagnia d'assicurazione) e che alcune di esse furono predisposte sulla base di un assetto interno della Procura ormai modificato (come quello della soppressa classificazione dei procedimenti da trattare in "Fascia A", "Fascia B" e "Fascia C");

considerate la modifica all'art. 335 c.p.p. introdotta dalla L. n. 103/2017, che è entrata in vigore il 3 c.m.;

considerate le criticità manifestatesi e segnalate dall'Ufficio competente;

ritenuta, conseguentemente, la necessità di unificare ed aggiornare le disposizioni sin qui vigenti, con conseguente "abrogazioni" delle citate circolari sin qui emesse in materia;

**ricordato preliminarmente quanto prevedono l'art. 335 c.p.p. e l'art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989:**

**Art. 335 c.p.p. (Registro delle notizie di reato):**

*"Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.*

*2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.*

*3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.*

*3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile"*

*3 ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo<sup>1</sup>.*

**Art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.):**

*"Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335, comma 3, del cpp., la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'art. 335, commi 3 e 3-bis, del cpp., fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".*

**DISPONE QUANTO SEGUE**

(integralmente riportando le parti recepite delle precedenti citate circolari interne)

**Premessa**

Presso la Procura della Repubblica di Torino opera da tempo l'Ufficio Informazioni Registri Penali (d'ora in poi qui denominato Ufficio Informazioni), competente a ricevere tutte le richieste di informazioni relative alla esistenza di notizie di reato nei registri previsti, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. .

L'Ufficio Informazioni opera attraverso due sportelli, di cui uno riservato a quanti depositano per la prima volta istanze ex art. 335 c.p.p. o per ottenere il certificato di chiusa inchiesta e l'altro a coloro che, già disponendo del numero di registrazione dei procedimenti in relazione ai quali l'istanza è proposta, chiedono di conoscerne lo

<sup>1</sup> Il comma 3 ter dell'art. 335 c.p.p. è stato introdotto con il comma 26 dell'art. 1 L. n. 103/2017

stato (cioè le possibili informazioni sulla loro avvenuta definizione o sul promovimento dell'azione penale o sulla circostanza che i procedimenti si trovino ancora in fase di indagine preliminare).

**1) Modalità di presentazione delle istanze previste dall'art. 335 c.p.p.**

**1.a: presentazione delle istanze allo sportello**

Le istanze per ottenere le informazioni previste dall'art. 335 c.p.p., con l'eccezione di quanto appresso specificato sub 1.b in ordine alle richieste che gli Avvocati possono inoltrare per via telematica, devono essere depositate presso l'Ufficio Informazioni direttamente dagli interessati o dagli avvocati da loro formalmente delegati (con o senza nomina quali difensori per i procedimenti).

In tal caso, va sempre accertata la legittimazione di colui che chiede le informazioni: per quanto concerne la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, ad es., ciò comporta che non possono fornirsi informazioni a parenti, coniugi, persone informalmente incaricate etc. .

Le istanze destinate all'Ufficio Informazioni dovranno essere presentate per iscritto utilizzando il modulo (**qui in Allegato 1**) predisposto a tale scopo e disponibile presso l'Ufficio stesso e – a breve - nel sito web della Procura della Repubblica ([www.procura.torino.it](http://www.procura.torino.it)).

**Il modulo in questione è predisposto per potere essere utilizzato sia per richieste ex art. 335 cpp “generiche”** (quando viene formulata richiesta per conoscere tutti i procedimenti pendenti a carico della persona interessata, di cui saranno indicati soltanto il nominativo ed i dati anagrafici), **o per richieste ex art. 335 c.p.p. “specifiche”** (quando un avvocato formula richiesta per conoscere i riferimenti di uno specifico procedimento pendente a carico del suo assistito, già disponendo di un atto dello stesso, come la querela, il verbale di sequestro, il verbale di elezione di domicilio, l'informazione di garanzia o di un atto di nomina) .

**Alla “richiesta generica”, anche se telematicamente compilata (si veda appresso sul punto), l'avvocato dovrà comunque allegare la delega alla richiesta ex art. 335 c.p.p., conferitagli dal suo cliente.** In caso di richiesta telematica, sarà allegata una delega in formato pdf.

**Alla “richiesta specifica”, l'avvocato dovrà allegare la querela o il verbale di sequestro o il verbale di elezione di domicilio o l'informazione di garanzia o un atto di nomina relativi allo specifico procedimento cui si riferisce la richiesta ex art. 335 c.p.p. . In caso di richiesta telematicamente compilata gli atti in questione saranno allegati in formato pdf, ma l'atto di nomina dovrà essere sottoscritto digitalmente.**

**In ogni caso, le informazioni che possono essere comunicate ai richiedenti ai sensi dell'art. 335 C.P.P.** (sempre in assenza di contraria indicazione da parte del magistrato titolare) sono quelle oggetto della iscrizione e cioè il nome della persona alla quale il reato è attribuito, il nome del magistrato inquirente ed il titolo del reato, con l'avvertenza che, mentre la persona offesa ha diritto di sapere i nomi di tutti coloro ai quali è attribuito il reato in suo danno (e non gli altri eventuali indagati e reati iscritti), l'indagato non deve di regola essere informato sui nomi dei coindagati e della persona offesa.

**Nel caso di dubbio circa quello che si deve e si può comunicare, sarà interpellato il magistrato titolare del procedimento** cui la richiesta ex art. 335 cpp si riferisce, che dovrà ovviamente fornire le indicazioni del caso.

### **1.b: Inoltro delle richieste per via telematica da parte degli Avvocati**

Saranno considerate validamente depositate le istanze provenienti dai soli Avvocati del foro di Torino nominati dagli interessati, qui trasmesse per posta elettronica certificata, anche grazie alla convenzione siglata in data 4 febbraio 2013 tra la Procura della Repubblica di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino finalizzata a disciplinare tali modalità di invio da parte degli Avvocati iscritti al Punto di Accesso per i Servizi Telematici, delle richieste di iscrizione nel registro della notizie di reato, ex art. 335 c.p.p.<sup>2</sup>.

**Gli avvocati non del foro di Torino, pertanto non in grado di avvalersi della citata procedura telematica oggetto della convenzione sopra citata, potranno inoltrare a quest' ufficio richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. tramite PEC**

<sup>2</sup> Gli avvocati, già tenuti ex lege ad avere una casella di posta elettronica certificata, si iscriveranno al Punto di Accesso al Processo Civile Telematico (di seguito PDA), gestito dal Consiglio dell'Ordine a norma del DM 21.2.2011, n. 44.

L'accesso al PDA è consentito solo previa autenticazione a mezzo firma digitale; l'avvocato, pertanto viene identificato con certezza nel momento in cui accede ed utilizza l'applicativo.

Una volta effettuato l'accesso al PDA, la richiesta verrà effettuata utilizzando l'apposito applicativo e compilano un *form* che rispecchia sostanzialmente i moduli cartacei attualmente in uso presso gli sportelli dell'Ufficio RE.GE, sito al piano terra del Palazzo di Giustizia.

Si rimanda a quanto specificato in precedenza in ordine all'invio telematico di richieste di informazioni "generiche" e "specifiche".

La richiesta verrà inviata telematicamente dal PDA, attraverso un unico indirizzo di posta elettronica ([pda@perc.ordineavvocatitorino.it](mailto:pda@perc.ordineavvocatitorino.it)), all'Ufficio Re.Ge. della Procura, dotato di appositi indirizzo di posta elettronica certificata.

La mail arriverà alla PEC dell'Ufficio Re.Ge. della Procura e potrà essere letta attraverso un programma di gestione della posta elettronica. Le mail verranno progressivamente numerate (in modo da conservare traccia delle richieste) e smistate nelle diverse cartelle corrispondenti alle postazioni di lavoro degli operatori a ciò abilitati. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Re.Ge. verificherà l'evasione delle singole richieste onde evitarne accumuli e ritardi nello "smaltimento".

(posta elettronica certificata), allegando nomina autenticata, copia del documento d'identità dell'assistito e copia del tesserino professionale.

Le informazioni richieste verranno loro fornite sempre tramite posta elettronica certificata (PEC) dall'Ufficio Informazioni che seguiranno le indicazioni di cui ai paragrafi successivi.

**La modalità di trasmissione per via telematica delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. – va ribadito - non potrà considerarsi valida se utilizzata da privati.**

**1.c: Inoltro delle richieste per posta**

Saranno considerate validamente depositate, comunque, anche le istanze inoltrate per posta ordinaria dai privati, purchè accompagnate da copia di documento di identità valido e da busta affrancata che sarà utilizzata per la risposta.

Nel caso, però, in cui il richiedente si presenti di persona allo sportello per ottenere la risposta, la consegna delle informazioni potrà avvenire solo mediante esibizione dell'originale del documento di identità inviato in copia per posta ordinaria, in modo da aversi la certezza che i dati ostensibili siano consegnati/comunicati direttamente a mani del privato che ne abbia fatto richiesta.

**1.d: Richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. concernenti persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (per responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001)**

Quando l'informazione ex art. 335 c.p.p. viene formulata nell'interesse di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per le responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, dovrà essere utilizzato il modulo specifico qui in **Allegato n.2**, comunque a breve scaricabile attraverso il sito web della Procura. A tale richiesta andrà allegata copia della visura camerale della Società, copia del documento di identità del legale rappresentante della Società ed eventuale nomina nel caso di richiesta presentata per mezzo di un legale.

**1.e : Divieto di richiesta orale, nonchè di informazioni orali; trattenimento delle richieste ex art. 335 c.p.p. e destinazione delle eventuali nomine di difensori depositate unitamente alle istanze.**

Non potranno in alcun modo essere accettate richieste ex art. 335 c.p.p. formulate oralmente, né potranno essere fornite informazioni oralmente, salvo quanto specificato sub par. 8.

Le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p., con allegata nomina di difensore (o di delega a formulare o depositare la richiesta), non verranno restituite al richiedente,

anche nel caso che non risultasse alcuna iscrizione al riguardo. E' in facoltà dell'interessato realizzare una duplice copia su cui richiedere l'attestazione dell'avvenuto deposito.

**Tali richieste saranno pertanto trattenute presso l'Ufficio Informazioni unitamente ad ogni allegato.**

**Nel caso di comunicazione positiva circa l'avvenuta iscrizione della N.R.,** le deleghe e le nomine dei difensori di fiducia presentate allo sportello o inviate per posta o per via telematica, unitamente alle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p., saranno inviate dall'Ufficio Informazioni alle segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti (anche se plurimi a carico della stessa persona) cui le richieste (generiche o specifiche) si riferiscono (e ciò a prescindere dall'eventuale deposito ad iniziativa dell'Avvocato presso le medesime segreterie).

**Ove risultino pendenti più procedimenti a carico della stessa persona, l'Ufficio Informazioni provvederà ad inviare a ciascuno dei magistrati titolari copie delle predette deleghe e/o nomine,** onde consentire ai P.M. titolari di valutarle e di eventualmente richiedere ai difensori – se necessario - nomina formale a tutti gli effetti valida, ove già non ne dispongano in atti.

**Nel caso in cui alla richiesta di informazioni ex art. 335 c.p.p. faccia seguito comunicazione ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989** (*"Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"*), l'Ufficio informazioni provvederà ad inoltrare – alle segreterie dei PM titolari di tutti i procedimenti registrati cui la richiesta possa far riferimento – copia della nomina (senza ovviamente informarne avvocati e/o indagati e dunque non riscuotendo diritti di cancelleria) **solo** ove essa – indipendentemente dalla espressione lessicale utilizzata - risulti chiaramente formulata in relazione ad uno o più processi eventualmente pendenti.

I P.M. titolari dei procedimenti, nel momento in cui ciò si renda necessario, valuteranno se richiedere ai difensori ulteriore nomina formale a tutti gli effetti valida o se utilizzare quella acquisita.

**Le segreterie dei magistrati dei titolari dei procedimenti** (non, dunque, il personale dell'Ufficio Informazioni) cui le richieste si riferiscono **provvederanno, acquisito l'assenso del PM, ad inserire negli atti e nei registri informatici la nomina del difensore di fiducia a loro trasmessa** (anche se firmata digitalmente, nel caso di richieste inoltrate telematicamente dagli Avvocati), annotando la data del deposito, coincidente con quella di pervenimento della nomina al proprio ufficio.

## **2) Gestione delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p.**

Con l'eccezione di quelle per procedimenti di competenza della SAS o per reati di competenza del Giudice di Pace (per cui si rimanda al paragrafo successivo), tutte le

richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. relative ad altri procedimenti (cioè quelli di competenza dei gruppi specializzati o assegnati in automatico perché non rientranti in alcuna competenza specialistica) saranno inoltrate dall'Ufficio Informazioni ai Magistrati che ne sono rispettivamente titolari, i quali dovranno autorizzare o meno il rilascio delle informazioni richieste, utilizzando i modelli qui in Allegati 1 o 2 (vedasi parte finale relativa alla decisione del P.M.).

Tale disposizione sarà applicata anche alle richieste di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni o di altre Autorità Giudiziarie, sempre che il procedimento cui la richiesta si riferisce si trovi nella fase delle indagini preliminari.

L'inoltro di quanto sopra ai magistrati ed alle rispettive segreterie da parte dell'Ufficio Informazioni avverrà per posta elettronica se la richiesta sia stata trasmessa per via telematica da Avvocati, diversamente in cartaceo.

Se i PM titolari dei procedimenti interessati riterranno valide le nomine, se ne effettuerà l'inserimento nel fascicolo processuale e saranno aggiornati i dati inseriti in S.I.C.P. .

Le risposte alle richieste di informazioni saranno fornite dall'Ufficio Informazioni<sup>3</sup> (secondo modelli già nella sua disponibilità) tendenzialmente entro 15 gg. – inclusi quelli non lavorativi - in caso di richieste "generiche", ed entro otto giorni lavorativi in caso di richieste "specifiche".

Le risposte dei magistrati alle richieste loro inoltrate dall'Ufficio Informazioni dovranno, dunque, essere inoltrate a tale Ufficio (in cartaceo o via mail a seconda del canale attraverso cui le istanze siano state a loro trasmesse), entro cinque giorni lavorativi, accordando o negando l'autorizzazione secondo la formula di cui all'art.110 bis del D.L.vo 28.7.1989 n. 271, dopo avere verificato la correttezza dei dati anagrafici delle persone cui le richieste ex art. 335 c.p.p. si riferiscono.

In caso di mancata risposta entro il predetto termine l'Ufficio Informazioni sarà legittimato a comunicare ai richiedenti l'iscrizione pendente, dovendosi presumere che la mancata risposta del magistrato equivalga a "silenzio-assenso".

I magistrati titolari dei procedimenti cui le richieste si riferiscono, pertanto, dovranno considerare attentamente i termini di cui sopra.

L'Ufficio Informazioni è autorizzato a comunicare le informazioni di cui al co. 3 dell'art. 335 c.p.p. limitatamente a quelle riguardanti la persona interessata, **senza**

<sup>3</sup> Le risposte potranno essere fornite telematicamente dall'Ufficio Informazioni in caso di richiesta inoltrata da Avvocati per via telematica, come in precedenza illustrato sub par. 1.b .

**richiesta di valutazione da parte dei PM assegnatari dei procedimenti, allorchè l'istanza sia depositata dal difensore dell'indagato, munito di nomina che lo riguarda e che dimostri la sua conoscenza del numero di iscrizione al R.G.N.R., esibendo copia di una precedente informazione ricevuta ex art. 335 c.p.p. (elemento che dimostra l'insussistenza di ragioni di segretezza).**

Diversamente, ove non conosca il predetto numero di iscrizione e non disponga di un atto del procedimento, l'avvocato sarà tenuto a compilare il modulo di richiesta ex art. 335 c.p.p. (citato All. 1), che sarà inoltrato al PM per l'autorizzazione.

Nei casi in cui risulti che il procedimento penale, la cui esistenza e registrazione siano note all'avvocato richiedente informazioni ex art.335 c.p.p., sia stato riunito ad altro procedimento o sia stato oggetto di stralcio-separazione da quello originario, l'avvocato sarà tenuto a compilare il modulo di richiesta ex art. 335 c.p.p, che sarà inoltrato al PM per l'autorizzazione.

### **3) Gestione delle richieste di informazioni riguardanti procedimenti iscritti di competenza della Sezione Affari Semplici (S.A.S.) e/o del Giudice di Pace**

In caso di presentazione di una istanza ex art. 335 cpp. riguardante i suddetti procedimenti, le notizie richieste saranno fornite dall'Ufficio Informazioni (tendenzialmente entro 15 gg. – inclusi quelli non lavorativi - in caso di richieste "generiche", ed entro tre giorni lavorativi in caso di richieste "specifiche") senza consultazione dei P.M. assegnatari<sup>4</sup>, salvo che questi ultimi abbiano segnalato al predetto ufficio la necessità di inoltro a sè di tali eventuali istanze.

I magistrati titolari di procedimenti della S.A.S. e di quelli per reati di competenza del Giudice di Pace sono pertanto pregati di segnalare tempestivamente tali necessità all'Ufficio Informazioni quando le ritengano sussistenti, provvedendo conseguentemente (o dando disposizioni in tal senso) -in caso di presentazione di istanza ex art. 335 cpp- a fornire risposta ai sensi dell'art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.), ultimo periodo.

### **4) Informazioni alla persone offese dal reato**

Il comma 26 dell'art. 1 L. n. 103/2017 ha introdotto, nell'art. 335 c.p.p. (*Registro delle notizie di reato*) il seguente comma 3 ter :

---

<sup>4</sup> Le risposte potranno essere fornite telematicamente dall'Ufficio Re.Ge. in caso di richiesta inoltrata da Avvocati per via telematica, come in precedenza illustrato.



*3 ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.*

Si tratta di una previsione che introduce un diritto alla informazione diverso da quello previsto dal comma 3 dello stesso articolo (**diritto a conoscere i dati relativi alla mera iscrizione**), in quanto, trascorsi i predetti 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia o querela, la **persona offesa** (non quindi il mero denunciante o il danneggiato) **potrà chiedere ed ottenere notizie sullo stato del procedimento, salvo il segreto investigativo.**

La nozione di "**stato del procedimento**" chiaramente riguarda il perdurante protrarsi o l'avvenuta ultimazione delle indagini, la eventuale richiesta di proroga dei relativi termini, la intervenuta emissione del provvedimento ex art. 415 bis c.p.p., l'intervenuto promovimento dell'azione penale etc. : tali informazioni, dunque, diversamente da quelle coperte da segreto investigativo, potranno essere fornite alla **persona offesa** (non – come si è detto - denunciante o il danneggiato) **e/o al suo difensore di fiducia o di ufficio formalmente nominato, se da loro richieste.**

**Le richieste delle persone offese, pertanto, anche se riguardanti procedimenti iscritti a Mod. 44 (indagati ignoti), saranno così trattate dall'Ufficio Informazioni:**

- secondo quanto previsto in questa circolare (in particolare, sub par. nn. 2, 3, 5 e 8) per persone indagate e loro difensori, ove siano formulate ai sensi del comma 3 dell'art. 335 c.p.p. (richieste di dati relativi alla mera iscrizione);
- mediante inoltro delle richieste - ove formulate ai sensi del comma 3 ter dell'art. 335 c.p.p. (richieste di informazioni sullo stato del procedimento) al PM assegnatario dei procedimenti interessati, in quanto unica figura in grado di valutare e distinguere le informazioni sullo stato dei procedimenti comunicabili alla persona offesa ed al suo difensore e quelle coperte da segreto investigativo;
- ove le richieste ex art. 335 co. 3 ter c.p.p. siano formulate prima del decorso di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o querela, l'Ufficio Informazioni lo comunicherà ai richiedenti, senza rilasciare alcuna informazione e senza investire i PM titolari dei procedimenti interessati.

Ai fini dell'accertamento del decorso dei sei mesi dalla data della presentazione della denuncia o querela, le persone offese interessate dovranno esibirne copia con attestazione della data di presentazione.

Si considereranno comunque decorsi sei mesi dalla data della presentazione della denuncia o querela, se l'istanza ex art. 335 co. 3 ter c.p.p. sia depositata sei mesi dopo la data di iscrizione del procedimento.

La risposta alle richieste di informazioni, quando queste siano inoltrate al PM, sarà fornita dal PM stesso utilizzando i citati modelli qui in Allegati n. 1 e 2.

In caso di presentazione di una istanza ex art. 335 cpp. da parte di un mero "denunciante" che non risulti iscritto come persona offesa, l'Ufficio Informazioni provvederà in caso di dubbio, ai fini delle determinazioni conseguenti sulla titolarità o meno del diritto a ricevere le informazioni richieste, ad inviare l'istanza al PM assegnatario del procedimento interessato dall'istanza.

**5) Richieste di informazioni riguardanti procedimenti segreti**

In caso di presentazione di una istanza ex art. 335 cpp. che riguardi procedimenti di cui all'art. 335 co. 3 c.p.p. o quelli per cui il magistrato assegnatario abbia segnalato l'esigenza di ragioni di segretezza, l'istanza stessa verrà sempre inviata – per le valutazioni di competenza – al magistrato assegnatario del procedimento interessato.

**6) Richieste di informazioni provenienti da persone offese, indagati ed imputati -stranieri ed italiani - di cui non sia certa la identità**

Nelle raccomandazioni riguardanti le modalità di iscrizione delle N.R. (diffuse in data 3.8.2017 con nota n. 71/2017/Int.) si è sottolineata la necessità di massima attenzione alla iscrizione di indagati e persone, in particolare di nazionalità straniera, con riferimento ai nomi, date e luoghi di nascita dei medesimi.

Tuttavia, quando all'atto della presentazione di una istanza ex art. 335 cpp., emergano dubbi sulla identità del richiedente rispetto a quella di indagati o persone offese risultanti dalle iscrizioni, l'Ufficio Informazioni inoltrerà l'istanza – per la valutazione e la decisione al PM assegnatario del procedimento in relazione al quale si siano manifestati dubbi circa l'identità.

Nel caso di presentazione di una istanza ex art. 335 cpp. riguardante persona di cui siano noti solo nome e cognome, la risposta sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.), ultimo periodo, salvo il caso in cui nome e cognome siano collegati ad identità certa dell'interessato desumibile da altri elementi (ad es. cariche istituzionali rivestite, fatti notori attribuiti alla persona. etc.)

**7) Richieste di informazioni concernenti atti o fatti registrati a Mod. 45**

Qualora siano depositate o inoltrate all'Ufficio richieste ex art. 335 c.p.p. che risultino relative a fatti o atti registrati a Mod. 45, la risposta che sarà fornita dall'Ufficio Informazioni, anche senza consultazione del P.M. che ne sia

assegnatario, deve essere negativa, formulata ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989 ("Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione").

La registrazione di un fascicolo a Mod. 45, infatti, presuppone che esso riguardi "fatti non costituenti reato", sicchè non si configura neppure la possibilità di individuare un persona offesa dai fatti oggetto di quel procedimento.

Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 335 c.p.p. neppure se – per eventuali errori nella iscrizione di atti a Mod. 45 o perché l'autore di un esposto si sia così qualificato – figuri annotata nel Registro Mod. 45 l'esistenza di una persona offesa.

**8) Richieste di informazioni concernenti procedimenti per i quali sia intervenuto provvedimento di archiviazione del G.I.P., o richiesta di archiviazione, o atto di promovimento dell'azione penale, o provvedimento di avocazione, o provvedimento di trasmissione ad altro ufficio per competenza**

Richiamato quanto specificato nel par. 1 in tema di modalità della presentazione delle richieste ex art. 335 c.p.p., l'Ufficio Informazioni è autorizzato a rilasciare autonomamente - **anche in forma orale e senza necessità di richiedere la valutazione del PM titolare** – le informazioni richieste ex art. 335 c.p.p. nel caso esse riguardino:

- procedimenti per i quali risulti già intervenuto decreto di archiviazione da parte del G.I.P. presso il Tribunale;
- procedimenti per i quali risulti già promossa l'azione penale con qualsiasi rito.

L'Ufficio Informazioni inoltrerà invece la richiesta (sia se formulata in modo generico, sia se formulata in modo specifico: si veda sul punto quanto specificato sub par. "1.a" a pag. 3) al PM titolare del procedimento, perché valuti le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 335 c.p.p. in tutti gli altri casi, cioè quando la richiesta riguardi procedimenti:

- per i quali sia stata formulata richiesta di archiviazione, cui non abbia ancora fatto seguito provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale;
- oggetto di avocazione;
- trasmessi ad altro ufficio per competenza.

**9) Comunicazioni delle iscrizioni sul registro notizie di reato ai legali delle compagnie di assicurazioni in tema di procedimenti per reati colposi.**

In data 2 aprile 2013, il Procuratore della Repubblica *pro tempore* ha emesso una circolare in ordine alle comunicazioni possibili da fornire ai legali delle compagnie di assicurazione circa le iscrizioni sul registro delle notizie di reato di procedimenti per reati colposi da incidenti stradali.

Condividendosi il contenuto della predetta circolare, la si riproduce di seguito, nelle parti essenziali, confermandone le prescrizioni previste:

A seguito della entrata in vigore della nuova procedura sul rilascio delle iscrizioni ex art. 335 in via telematica, si rende necessario dare disposizioni in materia di rilascio delle informazioni agli avvocati delle compagnie assicuratrici che hanno in corso una trattativa con le parti lese di procedimenti per **reati colposi**, in materia di **infortunistica stradale, infortunistica sul lavoro, e di responsabilità professionale medica** (artt. 589 c.p., art. 590 c.p.).

L'art. 335 c.p.p prevede che le informazioni in merito alle iscrizioni sul registro notizie di reato possano essere date all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori.

Inoltre ai sensi dell'art. 116 c.p.p. è prevista la possibilità di rilasciare copie degli atti del procedimento a "*chiunque vi abbia interesse*".

Fatta questa premessa, va osservato che sino ad oggi l'ufficio ha sempre rilasciato le informazioni in merito alla pendenza di un procedimento per tali reati (comunicando anche il nominativo dell'indagato e del magistrato assegnatario) ai legali incaricati dalle compagnie di assicurazione le quali potrebbero formalmente assumere nel procedimento penale la veste di responsabile civile.

Ciò al fine di agevolare l'immediata instaurazione di contatti tra le parti allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo per il risarcimento del danno.

La prassi sopra ricordata soddisfa l'esigenza di favorire una rapida definizione degli aspetti risarcitori della vicenda e risulta pertanto meritevole di essere confermata e regolamentata con la presente circolare.

E' interesse di tutti che il risarcimento del danno avvenga in tempi rapidi e, possibilmente, prima della celebrazione dell'udienza preliminare o comunque dell'apertura del dibattimento.

Si tenga altresì conto del fatto che la compagnia di assicurazione è già informata, a seguito di comunicazione inviata dall'assicurato-indagato, in merito alla esistenza del fatto da cui ha origine la pretesa risarcitoria della persona offesa.

Pertanto si conferma la prassi sin qui seguita, disponendo che la richiesta di informazioni in merito alla iscrizione sui registri delle notizie di reato (Mod. 21, 21 bis, Mod. 44) dei citati procedimenti, possa essere depositata dai difensori/fiduciari della compagnia di assicurazione presso l'Ufficio Re.Ge utilizzando e compilando l'apposito modulo allegato alla presente circolare (**si veda l'allegato n. 3**), da cui deve comunque risultare il fatto colposo cui fa riferimento la richiesta .

L'avvocato dovrà allegare copia dell'incarico conferitogli dalla compagnia di assicurazione.

**L'Ufficio Informazioni rilascerà le informazioni richieste per iscritto (non più a voce come previsto nella circolare del 2 aprile 2016), seguendo le procedure sin qui descritte e dunque su conforme indicazione del magistrato assegnatario del procedimento che potrà ovviamente pronunciarsi in senso contrario.**

Copia della richiesta del legale e della delega della compagnia assicuratrice, verrà comunque inviata alla segreteria del magistrato titolare del procedimento interessato per l'inserimento nel fascicolo processuale.

#### **10) Ulteriori raccomandazioni per i Sigg.ri Avvocati**

**I sigg.ri Avvocati interessati alle procedure oggetto della presente circolare sono cortesemente pregati:**

- a) **di allegare sempre la nomina di fiducia che li riguarda alle istanze che, con qualsiasi procedura tra quelle qui indicate, presenteranno ai sensi dell'art. 335 c.p.p. (raccomandazione, peraltro, già sin qui ripetutamente formulata);**
- b) **di tenere presente che un difensore nominato d'ufficio non ha diritto ad ottenere alcuna informazione ex art. 335 c.p.p., se la parte che assisteva abbia nominato difensore di fiducia (circostanza che potrebbe essere loro comunicata anche dall'Ufficio Informazioni) o se per qualsiasi ragione egli sia stato sostituito da altro difensore di ufficio;**
- c) **di valutare l'opportunità (che qui si rappresenta), ove sia stata da loro inoltrata o depositata richiesta di informazioni ex art. 335 c.p.p., di non richiedere in tempi ravvicinati le medesime informazioni, sia attraverso nuova richiesta telematica, sia mediante deposito di istanza in cartaceo presso l'Ufficio Informazioni.**

Ciò, come si può immaginare, duplica inutilmente la procedura ed appesantisce l'attività amministrativa dell'Ufficio (sia dell'Ufficio Informazioni, sia delle segreterie dei PM interessati).

Un'eventuale seconda istanza potrebbe ragionevolmente essere depositata ove, decorso un apprezzabile lasso di tempo, la prima risultasse inevasa per disguidi non sempre prevedibili.

-----oOo-----

Per qualsiasi dubbio circa l'interpretazione e l'applicazione della presente circolare, l'Ufficio Informazioni si rivolgerà al PM titolare del procedimento interessato da istanza ex art. 335 c.p.p. .

Si comunichi la presente circolare ai Magistrati della Procura e alle rispettive segreterie, nonché alla Dirigente Amministrativa della Procura (anche per la predisposizione di quanto necessario all'attuazione della presente delibera), alla Funzionaria responsabile del Casellario e dell' Ufficio Informazioni Registri Penali e Permessi di colloquio, nonché – ai fini dell'inserimento nel sito web della Procura della Repubblica di Torino - alla funzionaria responsabile dell'Ufficio Informatico

Si comunichi, altresì, al Presidente del Consiglio dell'Ordine ed al Presidente della Camera Penale di Torino che sono pregati di provvedere alla diffusione, anche attraverso i rispettivi siti web, tra gli Avvocati iscritti.

La presente circolare entra in vigore immediatamente, con conseguente revoca di quelle indicate in premessa (v . pag.1).

L'ufficio Registro Generale provvederà a segnalare al sottoscritto eventuali problematiche qui non prese in considerazione.

Il Procuratore della Repubblica  
Armando Spataro

